



PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

38

REGOLAMENTO

per l'acquisizione di beni e servizi in economia

approvato con delibera C.P. n. 59 del 16 maggio 2013

esecutivo dal 9 giugno 2013

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

TITOLO I - PRINCIPI.....

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Riferimenti Normativi.....
- Art. 3 - Limiti economici per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia.
- Art. 4 – Modalità di Acquisizione di servizi e forniture in economia.....
- Art. 5 – Procedure alternative all'acquisizione in economia – Ricorso Consip.

TITOLO II – TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

- Art. 6 – Acquisizioni in economia.....
- Art. 7 - Forniture in economia..
- Art. 8 - Servizi in economia

TITOLO III – PROCEDIMENTO

- Art. 9 - Soggetto Responsabile
- Art. 10 – Atti della Procedura.....
- Art. 11 – Procedimento in economia mediante amministrazione diretta.....
- Art. 12 - Procedimento in economia mediante cottimo fiduciario.....
- Art. 13 – Scelta del contraente.....
- Art.14 - Requisiti degli operatori economici.....
- Art. 15 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 16 - Stipulazione contratto

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 17- Interventi 'urgenza.....

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 18 - Garanzie
- Art. 19 – Collaudo o verifica della regolare esecuzione.....
- Art. 20 – Varianti.....
- Art. 21 – Inadempimenti
- Art. 22- Contenzioso

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23- Rinvio.....
- Art. 24- Principio di prevalenza
- Art. 25– Entrata in vigore

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure di acquisizione in economia di servizi e forniture.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. L'acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con il presente regolamento.
4. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 – Riferimenti normativi

1. D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici relativo a Lavori, Servizi e Forniture)di seguito indicato come “Codice”;
2. D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) di seguito indicato come “Regolamento”;
3. Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 (Recepimento in Sicilia del “Codice” e del “Regolamento” per come sopra indicati ;
4. D.P.R. Sicilia 31 gennaio 2012 (Regolamento di esecuzione e attuazione della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12
5. Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007;
6. D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese – Decreto Sviluppo) convertito,con modificazioni, con legge 7 agosto 2012 n. 134;
7. D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini – Spending Review) convertito,con modificazioni,con legge 7 agosto 2012 n. 135;
8. D.L. 18 Ottobre 2012 n. 179 (ulteriori misure per la crescita del paese)

Art. 3 - Limiti economici per l'acquisizione di beni e servizi in economia

1. L'affidamento in economia dei servizi e delle forniture elencati nel presente Regolamento non può superare l'importo della soglia prevista per gli appalti pubblici di forniture e servizi di rilevanza comunitaria, attualmente pari a euro 200.000,00.
2. Nessuna prestazione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di eludere i limiti economici previsti al comma 1 del presente articolo o gli altri limiti economici previsti dal presente Regolamento.
3. Non è considerata artificiosamente frazionata l'acquisizione di servizi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
4. Il limite di importo di cui al comma 1, previsto per i servizi e le forniture in economia è automaticamente adeguato all'importo stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.

Art. 4- Modalità di acquisizione di servizi e forniture in economia

1. Per le procedure e le modalità di acquisizione di beni e servizi in economia si fa riferimento all'art. 125, del “Codice”;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

2. Tali acquisizioni possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario.

3. Le acquisizioni mediante amministrazione diretta sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dipendente dell'Ente sotto la direzione del Responsabile del procedimento così come individuato all'art. 9 del presente Regolamento.

4. L'acquisizione tramite cottimo fiduciario avviene mediante affidamento a soggetti esterni all'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ai quali rivolgere regolare invito a presentare offerta di ribasso, da selezionare dall'apposito elenco predisposto e tenuto da questa Stazione appaltante, ovvero sulla base di indagini di mercato.

5. Per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, così come individuato nel presente Regolamento, ovvero previo l'esperimento di una gara informale tra almeno n. 3 soggetti da selezionare dall'apposito elenco predisposto e tenuto da questa Stazione appaltante, o tramite apposita indagine di mercato.

Art. 5 - Procedure alternative all'acquisizione in economia Ricorso alla Consip

1. La Stazione Appaltante può ricorrere per l'acquisizione dei beni e dei servizi elencati agli articoli 6-7-8 del presente Regolamento alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. La Stazione Appaltante, per tramite del responsabile del procedimento, è tenuta a verificare e/o utilizzare per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia di cui agli articoli 6 - 7- 8 del presente regolamento i parametri di qualità- prezzo migliorativi rispetto a quelli previsti per beni comparabili con quelli oggetto delle convenzioni attive di cui all'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, o i prezzi di mercato previsti da organismi a ciò preposti, ai fini di determinare e valutare la congruità dei prezzi adottati o di quelli oggetto di offerta e di contrattazione.

3. Qualora non si ricorra alle convenzioni Consip, le determinazioni che dispongono l'acquisizione di beni e servizi debbono dare atto che è stata verificata l'assenza di convenzioni Consip attive, oppure, che pur in presenza di convenzioni Consip attive, non ci si avvale delle stesse per le motivazioni che vanno esplicitate, quali:

- 1) i prodotti offerti non rispondono né possono rispondere in alcun modo alle specifiche e comprovate esigenze dell'Ente;
- 2) si ottengono economie dimostrabili attraverso l'acquisizione diretta. In questo caso è necessario porre a base di gara prodotti identici a quelli Consip, con prezzi base non superiori a quelli previsti in convenzione, e con un esito finale che confermi il risparmio;
- 3) si applicano parametri prezzo -qualità migliorativi di quelli individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip SpA per beni e servizi comparabili.

Ricorso al mercato elettronico.

Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione della Consip S.p.A e dalle Centrali di Committenza Regionali eventualmente costituite e previsti dalla norma vigente, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 13 del "Codice" e dell'art. 328 del "Regolamento", può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico, realizzato dalla medesima stazione appaltante, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

proprie infrastrutture tecnologiche, avvalendosi della società Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del "Codice".

Nei casi in cui si ricorra a proprie autonome procedure d'acquisto, anche mediante il mercato elettronico il contratto dovrà essere sottoposto a condizione risolutiva, qualora intervengano condizioni di maggior vantaggio economico da convenzioni e accordi quadro messi a disposizione dalle centrali di committenza, con possibilità per il contraente di adeguamento ai corrispettivi indicati da convenzioni e accordi quadro intervenuti.

TITOLO II – FORNITURE E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

Art. 6 Acquisizione in economia

1. L'acquisizione di forniture di beni e servizi in economia è consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 7 - Forniture in economia

Possono essere acquisite in economia le forniture di beni per uffici provinciali o, comunque, a carico dell'Ente di seguito specificate:

1. Acquisto di autovetture, autocarri, macchine operatrici, mezzi meccanici, macchine utensili, motoveicoli, natanti, materiali di ricambio ed accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi.
2. Acquisto e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici e stradale, complementi di arredamento e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività provinciali, nonché per le scuole e i relativi impianti;
3. Acquisto beni di ricambio per impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio provinciale, quali : elettrici, idrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, illuminazione pubblica, impianti semaforici;
4. Acquisto di materiale vegetale, in sostituzione dell'esistente presso il patrimonio verde provinciale, quale: piante, fiori , prato e vario;
5. Acquisto di computers, macchine da scrivere e da calcolo, macchine da stampa e fotocopiatrici, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo;
6. Acquisto carta, stampati, registri, generi di cancelleria, stampe, libri, gazzette e bollettini, collezioni, riviste, giornali e valori bollati;
7. Acquisti di medaglie, targhe ricordo, coppe, bandiere, corone d'alloro, omaggi floreali, oggetti per premi, derrate alimentari per buffet ed altri beni in generi, in

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

- occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, cerimonie e mostre, convegni e seminari;
8. Acquisto vestiario e indumenti da lavoro, di uniformi, confezioni di divise, buffetteria, armamento ed equipaggiamento;
 9. Acquisto di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e alla Protezione Civile;
 10. Acquisto di lubrificanti ed altro materiale di consumo energetico;
 11. Acquisto di cassette di pronto soccorso o altro materiale sanitario occorrente per la sicurezza dell'Ente;
 12. Acquisto di detersivi, materiali vari ed attrezzature per pulizia locali destinati ad uffici e servizi pubblici, nonché per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi provinciali;
 13. Acquisto di beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati e relativo materiale tecnico;
 14. Acquisto di mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, montacarozze, pedane ecc.);
 15. Acquisto di sale, sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione della viabilità provinciale;
 16. Acquisto di ferramenta, minuteria, utensileria manuale di ogni genere;
 17. Acquisto di beni necessari per il normale funzionamento di tutti i servizi provinciali.

Art. 8 - Servizi in economia

Possono essere acquisiti in economia i servizi a favore della Provincia o, comunque, a carico dell'Ente di seguito elencati:

1. Riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture, autocarri, mezzi meccanici, macchine operatrici, macchine utensili, motoveicoli, natanti;
2. Riparazione ed assistenza di apparecchi di registrazione acustica, di amplificazione e del centro elaborazione dati, della strumentazione tecnica e del relativo materiale accessorio, radio telefoni e acquisto di software;
3. Manutenzione di mobili e attrezzature, computer, macchine da calcolo, macchine da stampa e fotocopiatrici, apparecchi da registrazione acustica;
4. Rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere; abbonamenti a riviste, giornali e banche dati; riproduzioni cartografiche e di copisteria; spese per la stampa e diffusione di documenti, periodici d'informazione, stampati speciali; servizi di tipografia, litografia e spese per copie;
5. Servizi di buffet in occasione di solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie e di rappresentanza, mostre, servizi elettorali e di protezione civile, convegni e seminari;
6. Nolo di tribune, palchi, sedie, servizi igienici, impianti audio, impianti luce e noleggio di materiali ed attrezzature destinate al soccorso e alla Protezione Civile;
7. Servizi di noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio provinciale, quali : elettrici, idrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, ascensori, riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari, illuminazione pubblica, impianti semaforici, impianti irrigazione;
8. Servizi di sistemazione del verde pubblico, quali: servizi di sfalcio e raccolta del materiale nelle aree a verde provinciale e potatura piante;
9. Servizi di pulizia disinquinamento, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
10. Servizio di monitoraggio ambientale nel territorio e aree protette provinciali;
11. Servizio di fornitura buoni pasto per il personale;

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

12. Servizi di attività e consulenze professionali, anche di natura tecnica, qualora non diversamente normate da leggi, statuti e regolamenti, nonché servizi per l'effettuazione di indagini, statistiche, studi e rilevazioni;
13. Servizi assicurativi, di brokeraggio e consulenza assicurativa, pagamento bollo auto;
14. Servizio alberghiero e di ristorazione;
15. Svolgimento di corsi di istruzione e addestramento del personale. Gestione di conferenze, convegni, seminari, riunioni e di informazione varia;
16. Spedizioni e trasporti di persone e cose;
17. Servizi postali e telegrafici;
18. Servizi informatici;
19. Servizi di ricerca e di sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, elaborazione dati, analisi rilevazioni socio-economiche, analisi tecniche e finanziarie, incarichi di studio, ricerca e consulenze;
20. Servizi fotografici, televisivi, radiofonici e audiovisivi;
21. Servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
22. Servizi relativi all'istruzione;
23. Servizi socio educativi e di assistenza all'handicap;
24. Servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per Amministratori e Personale;
25. Servizi attinenti la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo rurale ivi compresa la manutenzione agricola;
26. Servizi di agenzia per registrazione, trascrizione e volture dei contratti, nonché per visure alla Conservatoria dei registri immobiliari ed al Catasto;
27. Servizi di agenzia per assunzione temporanee di personale (interinale);
28. Servizi per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni, conferenze, riunioni e per l'attuazione di corsi di formazione;
29. Servizi di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;
30. Prestazioni per la revisione dei veicoli e mezzi di proprietà provinciale;
31. Prestazioni professionali inerenti all'applicazione, completamento ed aggiornamento dei software applicativi;
32. Spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
33. Noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori, computer, ecc;
34. Recupero e trasporto di materiali di proprietà provinciale e loro sistemazione nei magazzini provinciale e trasloco di mobili ed arredi;
35. Prestazione indispensabili per assicurare la continuità del servizio d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizio all'efficienza dei servizi medesimi.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Art. 9 – Soggetto Responsabile

1. Per l'acquisizione di beni e servizi la Provincia opera a mezzo di un soggetto responsabile, individuato nel Dirigente di Settore responsabile del centro di costo, che dispone al riguardo, nell'ambito degli obiettivi, delle risorse allo stesso assegnate. Il Dirigente può affidare la responsabilità dell'acquisizione di beni e servizi in economia ad un responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. ii.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Art. 10 - Atti della procedura

1. L'acquisizione di servizi e forniture in economia è disposta dal Soggetto responsabile di cui all'art. 9 del presente Regolamento, mediante apposita determinazione a contrarre che deve obbligatoriamente indicare:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) il valore economico;
- d) la forma del contratto;
- e) le clausole ritenute essenziali;
- f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;

Art. 11 – Procedimento in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando le acquisizioni vengono eseguiti in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 4, lettera a) del presente Regolamento, il responsabile di cui all'articolo 9 vi provvede con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della stazione appaltante.

Art. 12 – Procedimento in economia mediante cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 4, lettera b) del presente Regolamento, il responsabile di cui all'articolo 9 richiede almeno cinque preventivi/ offerta redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. La lettera di invito deve contenere le specifiche tecnico-prestazionali con l'indicazione delle quantità, della qualità e delle modalità di acquisizione del relativo servizio o fornitura. Dove contenere, altresì, tutte le clausole economico-tecnico-amministrative, in particolare deve indicare:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del "Codice" del "Regolamento";
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

3. La lettera di invito recante le indicazioni di cui sopra è inviata ad almeno cinque operatori economici scelti dall'Albo Fornitori dell'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e di parità di trattamento e qualora non siano presenti in numero adeguato altri operatori economici indicati dal Responsabile del procedimento tramite apposita indagine di mercato.

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi/offerta e si può trattare direttamente con un unico interlocutore:

- qualora vi sia motivata specialità o particolarità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;

- quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore di forniture dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;

4. La lettera di invito deve preferibilmente essere inoltrata tramite PEC, può essere inoltrata anche via telefax, via posta elettronica; In caso di intervento d'urgenza di cui all'articolo 17 può essere richiesta a mezzo telefono, in tale caso dovrà essere confermata in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

5. Qualora la complessità dell'acquisizione lo richieda, ovvero le condizioni dell'esecuzione non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il responsabile di cui all'articolo 9 predispona un foglio patti e condizioni o un capitolato d'onori ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito.

Art. 13- Scelta del contraente

1. La scelta del criterio di aggiudicazione è determinata dal Dirigente titolare della spesa e tiene conto della specificità del bene o del servizio da acquisire.

2. La scelta del contraente, in relazione alle caratteristiche dell'acquisizione del servizio o della fornitura, viene effettuata con uno dei seguenti criteri:

- a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;

- b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

3. Nel caso di scelta del contraente mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si provvederà a nominare la commissione giudicatrice con le modalità e nei tempi indicati all'art. 84 D.Lgs. 163/2006 come operante in Sicilia.

4. Nel caso di scelta del contraente mediante il criterio del prezzo più basso, l'acquisizione del servizio o della fornitura avverrà a favore del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, fatta salva l'esclusione automatica di offerte anormalmente basse secondo le indicazioni dell'art. 124, comma 8, del "Codice" se applicabile.

5. L'apertura delle buste contenente le offerte deve avvenire in seduta pubblica in ora e giorno predeterminati nell'invito a gara ufficiosa.

6. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta viene redatto un verbale sintetico.

Art. 14 – Requisiti operatori economici

1. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.38 del "Codice" ed in possesso inoltre, dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con procedure aperte.

2. La verifica dei requisiti soggettivi, tecnico-professionali ed economico-finanziari deve essere eseguita prima della stipula del contratto.

Art. 15 Pubblicità e comunicazioni

1. Le procedure in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti all'art. 122 del "Codice".

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

2. Le procedure in economia sono espletate nel rispetto del principio di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125 del "Codice" è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Art. 16 Stipulazione contratto

1. Ai sensi dell'art. 334 del "Regolamento" il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Ente dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito.

2. Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta contraente.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 17 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'acquisizione di servizi e forniture è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che l'hanno provocata e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.

2. Il predetto verbale è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 18 - Garanzie

1. Per l'acquisizione in economia di servizi e forniture superiori a € 40.000,00 disciplinati dal presente regolamento può essere previsto l'obbligo di prestare cauzione provvisoria del 2% dell'importo del bene e/o del servizio che si intende affidare a garanzia della serietà ed affidabilità dell'offerta.

La predetta garanzia deve essere prestata nei modi previsti dalla vigente normativa e dove in particolare prevedere:

a) l'obbligo di far inserire nella fideiussione bancaria o nella polizza assicurativa l'espressa indicazione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore;

b) l'operatività della fideiussione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

c) il termine della validità della fideiussione pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria è svincolata, per l'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per gli altri concorrenti dopo il provvedimento di aggiudicazione definitivo.

L'incameramento e lo svincolo della cauzione provvisoria sono di competenza del Responsabile del procedimento.

2. Per tali acquisizioni in economia superiori a € 40.000,000 dove essere previsto l'obbligo di prestare la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto redatta in conformità all'art.113 del Codice

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

Art. 19 – Collaudo o verifica della regolare esecuzione

1. Le forniture e i servizi in economia sono soggetti a collaudo o a verifica della regolare esecuzione della prestazione o fornitura entro i termini previsti dal capitolato d'appalto e comunque prima del saldo finale della prestazione effettuata.
2. Il collaudo e/o la regolare esecuzione per le forniture e i servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 può essere effettuata in forma sintetica ed è sostituibile dal nulla osta alla liquidazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

Art. 20 - Varianti

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento o una diminuzione nelle forniture o nei servizi, può essere richiesto all'appaltatore di assoggettarsi, alle stesse condizioni e fino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati e prezzi diversi da quelli di contratto.

Art. 21 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, la Stazione Appaltante dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Art. 22- Contenzioso

1. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie dei diritti soggettivi derivanti all'esecuzione dei contratti si farà ricorso alle procedure di cui agli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei contratti.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda, per quanto applicabile, alle leggi ed ai regolamenti in materia.

Art. 24 – Principio di prevalenza

1. Le disposizioni legislative intervenute successivamente all'approvazione del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo senza che sia necessaria la sua materiale modifica.

Art. 25 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.